

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 7 MAGGIO 2007

N. 67



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALESSANO (Lecce)

Modifiche Statuto comunale

Pag. 7304

COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)

Statuto comunale

Pag. 7304

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALESSANO (Lecce)

Modifiche Statuto comunale**COMUNE DI ALESSANO****Provincia di Lecce***Modifiche allo Statuto Comunale*

Sostituire i **commi 2 e 3 dell'art. 68** con i seguenti:

“2. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi (maggioranza relativa), il Consiglio Comunale può, con adeguate motivazioni, e con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi componenti, deliberare di non recepire le indicazioni referendarie.

“3. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.”

Sostituire il **comma 1 dell'art. 71** con il seguente:

“Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto con le seguenti modalità:

- nella prima votazione segreta ciascun Consigliere esprime una sola preferenza e risulta eletto il candidato che consegue il voto di almeno i 4/5 dei componenti il Consiglio Comunale (14 voti).
- nella seconda votazione, che si svolgerà nella stessa seduta, risulta eletto il candidato che consegue il voto di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale (12 voti).
- se nessuno dei candidati raggiunge il quorum stabilito si procederà ad una terza votazione, da svolgersi in una seduta immediatamente successiva, con il medesimo quorum.

- nel caso che neanche in questa votazione si raggiunga il risultato dell'elezione, le candidature si intendono tutte ritirate e il procedimento viene iniziato ex novo con le stesse modalità previste agli articoli precedenti.”

Sostituire il **comma 8 dell'art. 73** con il seguente:

“8. Sino alla definizione di una compiuta disciplina legislativa in materia di controlli ovvero di specifiche disposizioni statutarie in ordine al sistema dei controlli, anche in base a quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Difensore Civico non esercita le funzioni di cui all'art. 11, comma 3 e all'art. 127 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)

Statuto comunale**COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di BARI)****IL SEGRETARIO GENERALE***ATTESTA*

Che con deliberazione n. 61 del 29.12.2006, il Consiglio Comunale, a norma dell'art. 6 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Legs.vo n. 267/2000) ha approvato il nuovo Statuto Comunale.

Acquisita, ai sensi dell'art. 134 del T.U. citato, l'esecutività del provvedimento consiliare sopraindicato, successivamente è stata disposta la pubblicazione dello Statuto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con decorrenza 5 marzo 2007 a tutto il 4 aprile 2007.

Decorsi trenta giorni dalla predetta affissione lo Statuto è entrato in vigore e se dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (BUR) della Regione Puglia.

Giovinazzo, lì 18 aprile 2007

Il Segretario Generale
Dott. Vito Palmieri

TITOLO I° PRINCIPI

Art. 1 (Il Comune)

1. Il Comune di Giovinazzo, nell'unità ed indivisibilità della Repubblica è **Ente Locale Autonomo** regolato dai principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato, dalla Regione Puglia e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune di Giovinazzo rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune di Giovinazzo è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione Puglia secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 (Il Territorio)

Il Comune di Giovinazzo tutela il proprio territorio quale bene da proteggere e da valorizzare nei suoi aspetti storico e culturale, architettonici e paesaggistici, ambientali e rurali, economici e sociali, al fine di conservarne l'identità originaria, adattandolo alle necessità dei propri cittadini, per elevarne la qualità della vita.

Art. 3 (I Valori)

1. Il Comune di Giovinazzo si ispira ai valori della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza che assicurano il rispetto della dignità della persona umana, tutelandone i diritti.

2. Il Comune di Giovinazzo:

- riconosce nella promozione, nella tutela e nel rispetto della vita umana in tutte le sue fasi, il fondamento della dignità della persona;
- custodisce la memoria dei concittadini caduti nell'adempimento del proprio dovere e ne promuove i valori storici e civili che ne hanno ispirato il sacrificio;
- promuove la pace nella libertà, la solidarietà e lo sviluppo sociale;

- persegue il benessere sociale dei propri cittadini, interpretandone e risolvendone i bisogni primari, e tutela la sicurezza dei suoi abitanti;
- riconosce nella famiglia fondata sul matrimonio, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione Italiana, il nucleo essenziale per l'accoglienza, la crescita, la formazione della persona nella società;
- garantisce i diritti dei propri cittadini ed in particolare modo dei più deboli, dei diversamente abili, dell'infanzia, dei minori, degli anziani, della famiglia;
- assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
- valorizza il legame con i Giovinazzesi emigrati nel mondo;
- garantisce la tutela dei diritti dell'uomo a coloro che, di diversa cittadinanza e nazionalità, intendono integrarsi nella comunità;
- favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, economica e sociale;
- promuove la cittadinanza Europea.

Art. 4 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Fascia tricolore)

1. Il Comune di Giovinazzo, negli atti e nel sigillo, si identifica nella sua denominazione.

2. Il Comune di Giovinazzo è munito di un proprio gonfalone e di una bandiera, stabiliti con delibera di Consiglio Comunale, e dello stemma attribuitogli con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inserito nel libro araldico degli Enti Morali. L'uso del gonfalone, dello stemma, della bandiera e della fascia tricolore sono disciplinati dal regolamento interno del Comune.

Art. 5 (La Sede, L'Albo pretorio)

1. La sede del Comune di Giovinazzo è ubicata in Piazza Vittorio Emanuele II e può essere diversamente individuata previa modifica statutaria, che dovrà essere preceduta da referendum consultivo.

2. Le riunioni di Consiglio, di Giunta, delle Commissioni comunali e di ogni altro organo statutario si tengono presso la sede comunale. In via straordi-

naria o per esigenze logistiche particolari, il Presidente del Consiglio può autorizzare le riunioni in sedi diverse.

3. L'albo pretorio comunale è istituito presso la sede del Comune in luogo facilmente accessibile al pubblico ed è utilizzabile per la pubblicazione degli atti che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prescrivono. Il Segretario Comunale, ovvero un funzionario da lui incaricato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II° COMPITI E FINALITA'

Art. 6 (Ruolo)

1. Il Comune di Giovinazzo esercita la propria autonomia secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità ed adeguatezza delle funzioni.

2. Il Comune di Giovinazzo promuove intese con altri Comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse della propria comunità.

3. Il Comune di Giovinazzo partecipa, nelle materie di sua competenza, alla formazione di decisioni degli Organi Provinciali e Regionali ed alla composizione del **Consiglio delle Autonomie locali** della Regione Puglia, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali.

Art. 7 (Sviluppo Sociale)

1. Il Comune di Giovinazzo tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini e di ogni altra persona umana.

2. Il Comune di Giovinazzo garantisce la sicurezza sociale e il

diritto alla salute e all'assistenza, istituendo, anche in accordo con altri Comuni, con la Provincia di Bari, con la Regione Puglia e con la AUSL, ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi, per il recupero dei tossicodipendenti e degli alcolisti e

di coloro i quali versino in condizioni di disagio e di emarginazione.

3. Il Comune di Giovinazzo svolge ogni funzione amministrativa relativa all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, demandando alla Giunta il compito di predisporre un piano annuale attuativo di assistenza, relativo a:

- manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti, dell'infanzia e degli anziani;
- accoglimento degli anziani e degli inabili al lavoro in idonee strutture;

4. Il Consiglio Comunale stabilisce con delibera le tariffe e l'esonero delle rette per persone prive di adeguato reddito.

Art. 8 (Sviluppo sostenibile)

Il Comune di Giovinazzo, attraverso studi ed interventi tendenti a sviluppare un sistema produttivo integrato ed a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia cittadina, riconosce il ruolo sociale dell'impresa e delle associazioni di rappresentanza e valorizza l'artigianato locale.

Art. 9 (Cultura, Arte, Sport, Spettacolo)

1. Il Comune di Giovinazzo promuove e sostiene la cultura, l'arte, lo sport e lo spettacolo, tutela i propri beni culturali ed archeologici e ne assicura la fruibilità.

2. Il Comune di Giovinazzo promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni del proprio dialetto, del costume e delle tradizioni locali.

3. Il Comune di Giovinazzo favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive e la creazione di idonee strutture, di servizi ed impianti per la pratica sportiva, assicurandone l'accesso.

4. Il Comune di Giovinazzo persegue le susposte finalità anche attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, e può altresì

individuare forme di affidamento in gestione privata per l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, demandando ad apposito regolamento le modalità di assegnazione delle concessioni, i criteri di priorità, gli obblighi del concessionario e le tariffe applicative.

5. Il Comune di Giovinazzo concorre con la Regione Puglia a garantire il diritto allo studio, sostenendo l'azione della scuola e della formazione professionale, anche attraverso intese programmatiche con il sistema scolastico ed universitario.

Art. 10

(Edilizia pubblica, Tutela dell'ambiente, Controllo del territorio, Viabilità, Trasporti)

1. Il Comune di Giovinazzo esercita, in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente, le funzioni amministrative riguardanti:

- l'assegnazione delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
- il controllo dell'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico ;
- il controllo della circolazione degli autoveicoli.

2. Il Comune di Giovinazzo promuove ed attua un organico assetto del territorio nell'ambito di un piano di sviluppo degli insediamenti umani, degli impianti turistici, commerciali, artigianali, industriali e delle infrastrutture sociali.

3. Il Comune di Giovinazzo predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie in esecuzione di quanto stabilito dai piani pluriennali di attuazione.

4. Il Comune di Giovinazzo attua un rigoroso controllo del territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'armonia con la pianificazione urbanistica e ne sanziona le violazioni delle leggi dello Stato e della Regione Puglia.

5. Il Comune di Giovinazzo organizza idonei strumenti di pronto intervento da utilizzarsi al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Comune di Giovinazzo predispone sul proprio territorio un sistema coordinato di viabilità e di trasporti adeguato al fabbisogno di mobilità della popolazione residente e fluttuante ed in particolar modo dei cittadini lavoratori, della popolazione scolastica e delle masse migratorie turistiche.

7. Il Comune di Giovinazzo attua un idoneo sistema coordinato di traffico, di circolazione e di parcheggi, che garantisca la più ampia mobilità individuale e di massa, predisponendo anche un piano per il superamento delle barriere architettoniche.

8. Il Comune di Giovinazzo promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia di Bari e la Regione Puglia, la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico nei settori economico-produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, oltre che le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del territorio atte a valorizzare e tutelare l'ambiente.

Art. 11

(Attività commerciali, Turistiche, Artigianato)

1. Il Comune di Giovinazzo:

- coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti locali ed una più equa remunerazione del lavoro;
- sviluppa ed incentiva le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature dei servizi ricettivi e turistici;
- disciplina il rilascio delle licenze e delle altre autorizzazioni di polizia annonaria.

TITOLO III°

POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 12

(I Regolamenti)

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei limiti di legge e secondo i principi, le disposizioni ed i criteri stabiliti dallo Statuto.

2. I regolamenti del Comune di Giovinazzo costituiscono atti fondamentali dello stesso e sono approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

3. I regolamenti, dopo l'approvazione e dopo aver acquisito l'esecutività dell'atto a norma di legge, sono pubblicati per ulteriori quindici giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo l'avvenuta pubblicazione.

4. Durante il periodo di pubblicazione, i regolamenti sono depositati presso la segreteria comunale per la libera visione del pubblico, previa affissione di apposito manifesto nelle vie cittadine, recante l'avviso di deposito.

TITOLO IV° ORGANI DEL COMUNE

Art. 13 (Organi di Governo)

1. Agli organi elettivi del Comune di Giovinazzo spettano la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto, nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione Puglia.

2. Sono Organi di Governo del Comune di Giovinazzo:

- ❖ il Consiglio Comunale
- ❖ il Sindaco
- ❖ la Giunta.

Art. 14 (Organi a rilevanza statutaria)

Sono Organi a Rilevanza Statutaria del Comune di Giovinazzo:

- ❖ il Presidente del Consiglio
- ❖ l'Ufficio di Presidenza
- ❖ i Gruppi consiliari
- ❖ la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
- ❖ le Commissioni consiliari permanenti
- ❖ le Commissioni consiliari speciali, d'indagine e d'inchiesta.

Art. 15 (Organi di Partecipazione, Amministrativi e di Controllo)

Sono Organi di Partecipazione, Amministrativi e di Controllo del Comune di Giovinazzo:

- ❖ il Difensore Civico
- ❖ il Segretario Generale
- ❖ il Vice-Segretario Generale
- ❖ il Direttore Generale
- ❖ il Collegio dei Revisori dei conti
- ❖ il Nucleo di valutazione
- ❖ i Dirigenti.

CAPO I ORGANI DI GOVERNO

Sezione I Consiglio Comunale

Art. 16 (Composizione-Elezione-Scioglimento)

1. Il Consiglio Comunale di Giovinazzo è l'organo che:

- rappresenta la comunità;
- esercita la potestà deliberativa;
- svolge la funzione d'indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta Comunale;
- dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio Comunale di Giovinazzo è composto di venti Consiglieri, oltre al Sindaco, eletti a suffragio universale dai cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. La legge elettorale di riferimento ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

4. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri Comunali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.

5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale ne comportano lo scioglimento.

Art. 17**(Funzioni d'indirizzo)**

1. Il Consiglio Comunale esercita le seguenti funzioni:

- a) adotta gli atti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli Enti Locali, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità, e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune;
- b) approva tutti gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti;
- c) approva gli atti concernenti le dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali e provvede alla loro surrogata;
- d) approva il piano di programmazione e di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- e) adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività e che individuano soluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi del Comune e l'operato della organizzazione per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta;
- f) approva ed adotta tutti i regolamenti, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) approva i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- h) approva gli atti di programmazione e di pianificazione economica e finanziaria annuale e pluriennale, definendone i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione e determinando i tempi per il loro conseguimento;
- i) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed i programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;
- j) approva gli atti incidenti sulla consistenza del Patrimonio Immobiliare che ne definiscono gli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- k) approva gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e quelli di programmazione attuativi;
- l) determina gli indirizzi di programmazione e gestione rivolti alle aziende speciali ed agli enti

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- m) formula gli indirizzi di carattere generale finalizzati al coordinamento dei servizi alla collettività, degli orari di apertura al pubblico degli esercizi e degli uffici periferici;
- n) delibera le nomine che gli sono attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia e dal presente Statuto e, qualora ne ravvisi la necessità, esprime indirizzi atti ad orientare l'adozione dei rappresentanti nominati negli Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune;
- o) adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, di fatto, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità Regionale e Nazionale;
- p) esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Collegio dei Revisori abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica dell'attività comunale.

2. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale deve essere corredata dal parere preventivo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.

Art. 18**(Funzioni di controllo)**

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità

stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici per conto del Comune ed alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. L'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi nei confronti dei soggetti di cui al punto b del precedente comma.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espresse e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, per mezzo del Sindaco, della Giunta o di commissione speciale costituitasi all'occorrenza, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 19

(Nomine di rappresentanti)

1. Il Consiglio Comunale provvede alla individuazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.

2. La nomina, ovvero la designazione di un Consigliere Comunale a far parte di un organo, collegio o commissione, ai quali si applica quanto disposto dall'Art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000, deve avvenire in Consiglio Comunale.

3. Le candidature proposte per le nomine di cui al primo comma, di persone diverse dai Consiglieri Comunali, devono essere presentate al Presidente del Consiglio dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le

modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. Il Presidente del Consiglio le sottopone alla relativa commissione consiliare per la verifica delle condizioni di compatibilità e del possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti eventualmente necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica, con votazione segreta e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Il Sindaco, rilevato che il Consiglio Comunale non ha ottemperato alle nomine di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla prima iscrizione delle proposte all'ordine

del giorno del Consiglio, provvede alle nomine con atto monocratico entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto e le comunica al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.

6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti, cessano dalla carica nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva.

7. La revoca degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco.

Art. 20

(Norme di funzionamento del Consiglio Comunale)

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale di Giovinazzo è disciplinato da un Regolamento approvato a maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Il Consiglio Comunale è convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio, ovvero su espressa richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi Consiliari costituiti nel complesso da non meno di cinque consiglieri.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori fissato, dopo aver ascoltato in merito, il Sindaco, i Presidenti dei Gruppi consiliari, nonché i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, riuniti in apposita conferenza.

4. Il Regolamento interno del Consiglio, che deve essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, disciplina i casi ulteriori di richiesta di convocazione del Consiglio.

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

6. Il Presidente del Consiglio individua le forme più adeguate e gli strumenti più idonei per rendere fruibile le sedute, ne favorisce la più ampia possibile informazione ai cittadini, anche mediante l'installazione di impianti audiovisivi.

7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno.

8. Le votazioni riguardanti le persone sono effettuate a scrutinio segreto.

9. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, coadiuvato dal funzionario responsabile della redazione del verbale. Il Regolamento interno stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri Comunali.

10. Durante la seduta del Consiglio Comunale possono essere sentiti i rappresentanti dei sindacati, di tutte le Associazioni iscritte nell'apposito Albo Comunale, la Pro-Loco, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 21

(Prima seduta del Consiglio Comunale)

1. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale deve tenersi entro il decimo giorno dalla data della sua convocazione.

3. Nel caso in cui il Sindaco non provvede alla convocazione ai sensi del precedente comma 1, il Consiglio Comunale può essere convocato da cinque Consiglieri neo-eletti.

4. Fino alla elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio l'Ufficio provvisorio di Presidenza è costituito dal Consigliere più anziano d'età, che funge da Presidente del Consiglio, e dai due Consiglieri più giovani, che fungono da Segretari.

5. Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza il

6. Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

7. Successivamente e, in ogni modo, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio Comunale provvede alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 22

(Convocazione dei Consiglieri Comunali)

1. Il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri Comunali con avviso scritto, ovvero nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio.

2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri Comunali nei seguenti termini:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta ordinaria;
- almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratta di seduta straordinaria.

3. Gli atti concernenti le proposte di deliberazione dovranno essere messi a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quarantotto ore prima della seduta ordinaria ed almeno ventiquattro ore prima della seduta in tutti gli altri casi.

Art. 23

(Validità della seduta e delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide se adottate con la presenza in aula della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge, il presente Statuto o il Regolamento interno, non prevedano una diversa maggioranza.

2. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e di bilancio sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali in carica.

3. Per la validità della seduta e delle singole deliberazioni in seconda convocazione è sufficiente la

presenza in aula di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La seconda convocazione deve tenersi in giorno diverso da quello di prima convocazione.

5. In seconda convocazione il Consiglio Comunale non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dal precedente art. 22, ovvero non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. A determinare la validità delle singole deliberazioni non concorrono:

- i Consiglieri Comunali tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- i Consiglieri Comunali che si allontanano dalla Sala Consiliare prima della votazione di ogni proposta deliberativa.

7. Per determinare la maggioranza dei votanti:

- si computano le schede bianche, le non leggibili e le nulle;
- non si computano i Consiglieri Comunali assenti e i Consiglieri che si allontanano dall'Aula Consiliare prima della votazione.

8. Le deliberazioni adottate con il metodo dell'urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

9. Il principio della maggioranza relativa è applicato, in deroga al disposto di cui al precedente comma 1, per le designazioni e le nomine di cui all'art. 42 lett. m) del D.Lg. 267/2000.

10. Sono proclamati eletti in rappresentanza della minoranza, per la quota ad essa spettante, i designati dalla stessa minoranza che nella votazione di cui al precedente comma 8 hanno riportato il numero maggiore dei voti.

Sezione II Consigliere Comunale

Art. 24 (Prerogative e compiti dei Consiglieri)

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Lo status di Consigliere Comunale si acquisisce al momento della proclamazione.

3. Qualora durante il quinquennio un seggio restasse vacante lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. L'atto di surroga è assunto dal Sindaco, assistito dal Segretario Generale del Comune di Giovinazzo. Il Consiglio Comunale adotta la relativa deliberazione di convalida nella sua prima seduta utile, alla quale parteciperà il primo dei non eletti che subentra nel seggio vacante, regolarmente convocato.

4. La legge disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e decadenza del Consigliere Comunale.

5. Il Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento interno, ha diritto:

- all'esercizio dell'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale;
- alla presentazione, all'esame del Consiglio Comunale, di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni e di proposte di risoluzioni;
- alle indennità stabilite dalla legge.

6. Il Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento interno, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle Aziende partecipate ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dalla segreteria comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti, anche propedeutici, che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, con la sola eccezione degli atti e documenti riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento, ovvero per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione.

7. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge e dal regolamento interno, ed alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto dal Consigliere al protocollo del Comune di Giovinazzo, con

le modalità indicate dalla legge. Esse sono comunicate al Consiglio Comunale che provvede alla immediata surroga nella sua prima adunanza utile.

9. Le dimissioni hanno efficacia immediata e sono irrevocabili;

10. Il Consigliere Comunale, che per motivi personali, di parentela e di affinità sino al quarto grado civile, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza al momento del voto, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento interno definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

11. Il Consigliere Comunale, cessato dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, continua ad esercitare gli incarichi esterni attribuitigli, fino alla nomina del successore.

12. Il Consigliere Comunale dimissionario o dichiarato decaduto cessa anche da tutti gli altri incarichi, salvo la sua riconferma da parte del Consiglio Comunale.

13. Il Consigliere Comunale che non interviene a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto, previa contestazione al Consigliere assente, con atto adottato dal Consiglio Comunale, nelle forme previste da Regolamento comunale.

14. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. In caso di parità dei voti è considerato Anziano il Consigliere Comunale più

15. anziano d'età.

16. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere Comunale che durante la seduta di Consiglio in svolgimento risulta "Anziano" secondo i requisiti specificati al comma precedente.

17. Per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'indagine o d'inchiesta, al Consigliere Comunale competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio.

18. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustifi-

cata e tale valutata dall'Ufficio di Presidenza in conformità a quanto stabilito dal Regolamento interno del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

19. I Consiglieri Comunali sono obbligati ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Giovinazzo, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.

20. Il Comune di Giovinazzo assicura al singolo Consigliere Comunale l'uso delle attrezzature e dei servizi comunali per l'espletamento del proprio mandato, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento interno.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 25

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale dai cittadini di Giovinazzo, iscritti nelle liste elettorali del Comune, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale, ed è membro dello stesso.

2. Il Sindaco nella prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, presta formale giuramento di fedeltà alla Costituzione ed al presente Statuto, dinanzi ai neo eletti Consiglieri Comunali.

3. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, nomina i membri della Giunta Comunale, fra i quali un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale durante la sua prima seduta, unitamente al programma di governo.

4. Il Sindaco, fino alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, ne esercita le funzioni dalla data della sua proclamazione.

5. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta, informandone il Consiglio Comunale.

6. In caso di naturale scadenza del Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco, così come previsto dalla legge elet-

torale.

7. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del Sindaco e secondo le modalità previste dalla legge elettorale, il Consiglio Comunale e la Giunta restano in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano d'età.

8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per approvazione di una mozione di sfiducia del Sindaco, per dimissioni perentorie della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, ovvero per dimissioni volontarie del Sindaco, determina nei termini di legge, la decadenza dello stesso, nonché della Giunta, e produce la contestuale nomina di un Commissario.

9. Il Sindaco rappresenta il Comune di Giovinazzo, è capo dell'Amministrazione Comunale ed è Ufficiale di Governo.

10. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, promuove e coordina le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.

11. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

12. Il Sindaco, quale Presidente della Giunta Comunale, ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

13. Distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare, tra i componenti della medesima.

14. Il Sindaco firma i provvedimenti della Giunta.

15. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni vigenti.

16. Il Sindaco rappresenta il Comune di Giovinazzo in giudizio e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta utile.

17. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei

servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Generale.

18. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuita al Comune di Giovinazzo, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

19. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

20. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra verso sinistra.

Art. 26

(Attribuzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.

2. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici della amministrazione pubblica, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

5. In caso di impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce ed esercita le funzioni di cui al presente articolo è il Vice-Sindaco.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati, sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

7. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli inte-

ressati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

8. Le trasgressioni alle ordinanze sono punite con le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Sezione IV La Giunta

Art. 27

(Composizione, Nomina e Funzioni)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori nominati dal Sindaco secondo disposizioni di legge.

2. Il Vice-Sindaco è nominato dal Sindaco ed è l'Assessore che sostituisce il Sindaco in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. La Giunta Comunale opera quale organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Sindaco che ne coordina l'attività.

4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, decade dal Consiglio Comunale all'atto dell'accettazione della nomina ed è surrogato in Consiglio dal primo dei non eletti della sua stessa lista.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del Sindaco, fino al quarto grado.

6. Gli Assessori Comunali sono nominati dal Sindaco, secondo le procedure determinate dalla legge, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.

7. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno, in sua assenza è convocata dal Vice-Sindaco e, se assenti entrambi, dall'Assessore più anziano.

8. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

9. La Giunta Comunale delibera a porte chiuse, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità, prevale il voto del Sindaco.

Art. 28

(Attribuzioni della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti, gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti di concreta attuazione di quanto espressamente indicato dal Consiglio Comunale.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali approvati dallo stesso e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

6. Alla Giunta spetta altresì di:

- a) predisporre il bilancio di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni ed ogni altro atto di programmazione finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio, deliberare in ordine ai contratti secondo le modalità di legge, dare piena attuazione al piano comunale di sviluppo economico e sociale;
- c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione;
- d) sovrintendere alla gestione dei beni comunali e vigilare sugli enti ed aziende dipendenti, controllare o di partecipazione del Comune di Giovinazzo;
- e) predisporre i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

- f) proporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale;
- g) proporre al Consiglio:
- le convenzioni con gli altri Comuni e con la Provincia di Bari, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.
7. La Giunta adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
8. La Giunta Comunale può, in caso di urgenza, che deve essere determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, e comunque sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
9. Le deliberazioni di cui al precedente comma 8, sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale che deve avvenire nei sessanta giorni successivi la loro adozione, a pena di decadenza.
10. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Art. 29

(Decadenza e Mozione di sfiducia)

1. La Giunta decade nei casi indicati dalla legge.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, presentata e discussa nei modi indicati dalla legge.

Art. 30

(Cessazione dalla carica di Assessore)

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;

- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco, e possono essere sempre ritirate prima della comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 31

(Pubblicazione delle delibere)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale, e della Giunta, firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale, devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e diventano efficaci all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio.

CAPO II

ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA

Sezione I

La Presidenza del Consiglio

Art. 32

(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale, lo convoca e ne dirige i lavori secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo le operazioni di convalida dei Consiglieri, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. qualora dopo la prima votazione non si raggiunga la

predetta maggioranza, si procede, nella stessa seduta, alla elezione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Presidente del Consiglio, in caso di assenza od impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice-Presidente vicario, ovvero, se assenti entrambi, dall'altro Vice-Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio:

- tutela le prerogative di tutti i Consiglieri Comunali e ne assicura l'effettivo e libero esercizio del mandato;
- insedia le Commissioni Consiliari e ne verifica il buon funzionamento;
- assicura una adeguata informazione ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale;
- garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno del Consiglio ed in particolar modo di quelle riferite alla tutela dei diritti delle opposizioni;
- esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio presiede la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Il Presidente del Consiglio non può far parte delle Commissioni Consiliari.

7. Il distintivo del Presidente del Consiglio è una fascia azzurra con lo stemma della Repubblica su un verso e lo stemma del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla dalla spalla destra verso sinistra.

Sezione II **Ufficio di Presidenza**

Art. 33 **(Ufficio di Presidenza del Consiglio** **Competenze)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è costituito dal Presidente del Consiglio, da due Vice-Presidenti, di cui uno vicario, e da due Segretari. Il Presidente o un Vice-Presidente ed un Segretario, sono attribuiti alle opposizioni per l'intera durata della legislatura.

2. Il Presidente del Consiglio, i Vice-Presidenti e i Segretari sono eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e restano in carica per l'intera legi-

slatura, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.

3. La modalità di elezione dei due Vice-Presidenti e dei due Segretari è la stessa prevista per l'elezione del Presidente del Consiglio, così come al comma 2 dell'art. 32.

4. La mozione di decadenza per gravi motivi, presentata nei confronti di uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza, da almeno i due quinti dei Consiglieri Comunali in carica ed approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, ne determina la rimozione dalla carica.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale:

- coopera con il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni;
- regola l'organizzazione delle strutture consiliari;
- mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e con le consulte ed assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali e servizi;
- esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dal Regolamento interno del Consiglio e dalle leggi.

Sezione III **Gruppi Consiliari**

Art. 34 **(Costituzione** **Elezione Presidenti dei Gruppi)**

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale formano un Gruppo Consiliare, anche nel caso in cui in una lista elettorale sia stato eletto un solo Consigliere Comunale.

3. Per costituire un Gruppo consiliare diverso da quelli di liste che abbiano eletto almeno un Consigliere nella stessa competizione elettorale, devono avervi aderito almeno tre Consiglieri.

4. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del suo Presidente di Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione

del Consiglio neo eletto. In assenza di tale comunicazione, è considerato Presidente il Consigliere più "Anziano" del Gruppo, secondo il criterio di cui all'art. 24 comma 14 del presente Statuto.

5. Il regolamento interno del Consiglio definisce i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per espletare al meglio l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Sezione IV Conferenze dei Presidenti dei Gruppi

Art. 35 (Prerogative)

1. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di

2. Presidente delle adunanze consiliari, ed è propeedeutico alla formazione dell'ordine del giorno delle sedute di Consiglio Comunale.

3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento corretto dei lavori del Consiglio.

4. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha funzioni di commissione per l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio Comunale.

5. Il Regolamento interno del Consiglio definisce tutte le altre competenze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, le altre norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede, e con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, la Giunta Comunale ed i Revisori dei Conti.

Sezione V Commissioni Consiliari permanenti

Art. 36 (Costituzione - Funzioni)

1. Il Consiglio Comunale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce con propria deliberazione il numero, le competenze e la durata delle Commissioni Consiliari permanenti e determina, con apposito Regolamento interno, la loro composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento.

3. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dai componenti della stessa, nel proprio seno e con le modalità previste dal Regolamento interno.

4. Le riunioni delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

5. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, istruttoria, consultiva e di controllo, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

6. Il Regolamento interno del Comune di Giovinazzo determina, altresì, i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti, prevedendo anche la partecipazione di tecnici ed esperti interni ed esterni.

Sezione VI Commissioni consiliari speciali, d'indagine, d'inchiesta

Art. 37 (Costituzione-Competenze)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno:

- * la Commissione speciale permanente per le pari opportunità, finalizzata a promuovere opportunità professionali, sociali, culturali e politiche, proiettate al superamento di ogni forma di discriminazione etnica, religiosa, fra sessi e fra diverse identità e comunità, nell'ambito delle scelte e delle attività amministrative, sociali ed economiche del Comune di Giovinazzo;
- * la Commissione speciale permanente sulla qualità dei servizi, per valutare, verificare, proporre, vigilare e controllare gli indici di qualità, i criteri di erogazione, le modalità di gestione e l'economicità dei servizi pubblici, a tutela dell'utente.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì, al suo interno:

- * Commissioni Speciali d'indagine per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse comunale, di particolare rilevanza e che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti;
- * Commissioni speciali d'inchiesta su proposta del Sindaco ovvero su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, finalizzate all'accertamento di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai Dirigenti Comunali.

3. Il Regolamento interno del Comune di Giovinazzo, determina la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali, di cui ai precedenti comma 1 e 2.

CAPO III ORGANI DI PARTECIPAZIONE, AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sezione I Difensore Civico

Art. 38 (Ruolo, Prerogative, Funzioni, Trattamento economico)

1. Il Difensore Civico esercita il ruolo di garante della imparzialità, del buon andamento e della trasparenza degli atti prodotti dalla amministrazione pubblica del Comune di Giovinazzo.

2. Il Difensore Civico agisce in piena e totale autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

3. Il Difensore Civico ha ampi poteri di accesso agli atti amministrativi e normativi, senza che gli possano essere opposti dinieghi o segreto d'ufficio, salvo quanto disposto dalla normativa in tutela dei dati personali; può richiedere, altresì, documenti, informazioni, chiarimenti, relazioni scritte e tutto ciò che egli ritenga necessario per l'esercizio corretto delle sue funzioni.

4. Il Difensore Civico, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, giudica sull'ammissibilità delle richieste referendarie e di iniziativa popolare.

5. Il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico.

6. Il Difensore Civico interviene nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui all'Art. 3, nella tutela non giurisdizionale dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, nella tutela dei diritti dei giovinazzesi emigrati nel mondo, nella tutela della massima conoscibilità, pubblicità e trasparenza dell'azione deliberativa ed amministrativa.

7. Il Difensore Civico interviene su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedi agli abusi, alle irregolarità, ai vizi procedurali ed alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.

8. Qualora il Difensore Civico dovesse ravvisare che i rimedi, gli abusi, le irregolarità, i vizi procedurali, le iniquità e le cause, di cui al precedente comma 6, permangono, nonostante la sua segnalazione, può chiedere che sia riesaminato il provvedimento. Se disatteso, questo dovrà essere debitamente confermato per iscritto dall'organo che lo ha emanato, ovvero dal funzionario competente e dovrà essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

9. Il Consiglio Comunale può ascoltare il Difensore Civico ogni qual volta dovesse ritenerlo opportuno, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco ovvero di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune di Giovinazzo.

10. Tutte le volte che il Difensore Civico ne faccia espressa richiesta, deve essere obbligatoriamente ascoltato dal Consiglio Comunale e dal Sindaco.

11. La sede, le dotazioni di personale, le attrezzature e le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni del Difensore Civico, finalizzate ad assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza ed il coordinamento funzionale sul terri-

torio, sono assicurate dalla Giunta comunale con idonea deliberazione.

12. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella dovuta per legge all'Assessore comunale, oltre al rimborso delle spese documentate.

Art. 39

(Requisiti-Elezione)

1. La Candidatura a Difensore Civico del Comune di Giovinazzo avviene per designazione dei Presidenti delle Consulte e dei Presidenti dei Gruppi consiliari ovvero per singola designazione dei Consiglieri Comunali.

2. Il Sindaco ha il compito di ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Comunale, attraverso un'apposita conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari da tenersi nei giorni immediatamente precedenti l'adunanza riguardante la elezione del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico deve essere scelto fra i cittadini di Giovinazzo che, per esperienza e preparazione, diano la più ampia garanzia di competenza in materie giuridiche ed amministrative, obiettività, assoluta indipendenza e serenità di giudizio .

4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

5. Il Difensore Civico non può ricoprire alcuna altra carica elettiva pubblica né può ricoprire cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale, né altresì può essere titolare, amministratore o dirigente di imprese vincolate con l'Amministrazione comunale da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune di Giovinazzo, nonché libero professionista che versi nelle medesime condizioni.

6. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, riunito in seduta pubblica, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione del Difensore Civico, che deve avvenire nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

7. Il Sindaco ha l'obbligo di pubblicizzare l'avvenuta elezione del difensore Civico.

8. In prima attuazione del presente Statuto, la nomina del Difensore Civico deve avvenire entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

9. In via ordinaria l'elezione del Difensore Civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla elezione della Giunta.

10. Il Difensore Civico dura in carica **3** anni e può essere rieletto una sola volta.

11. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica, per gravi inadempienze o per indegnità, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

12. Il Difensore Civico decade per le stesse cause e motivazioni per le quali si decade dalla carica di Consigliere Comunale o per sopravvenute condizioni di ineleggibilità di cui ai precedenti comma **4** e **5**.

13. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del triennio, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nella prima adunanza utile successiva.

Art. 40

(Rapporti con il Consiglio Comunale)

1. Il Difensore Civico, entro il **31 Marzo** di ogni anno, invia al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente del Consiglio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte rivolte al miglioramento del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio Comunale nel mese successivo alla sua presentazione ed è resa pubblica nelle forme previste dal Regolamento interno.

3. Nei casi di particolare importanza, il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Sezione II Segretario Generale

Art. 41 (Ruolo-Funzioni)

1. Il Segretario Generale è scelto dall'albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali, da cui dipende, ed è nominato dal Sindaco.

2. Il ruolo e le funzioni sono stabilite dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

4. Il Segretario Generale è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni che sono sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale e della Giunta ed esercita tale funzione anche attivando i responsabili dei servizi, tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

5. Il Segretario Generale assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendone l'esecuzione sollecita, ed esercitando tutti i poteri a tal fine necessari.

6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta senza diritto di voto, esprimendo il suo parere di legittimità su ogni proposta, procedura e questione sollevata, ed assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

7. Il Segretario Generale convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.

8. Il Segretario Generale esercita le altre funzioni stabilite dal Regolamento ed in particolare:

- roga i contratti nell'interesse del Comune di Giovinazzo;
- presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;

- assicura l'applicazione, da parte degli uffici e servizi, delle norme sul procedimento amministrativo;
- adotta i provvedimenti di natura organizzativa per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei Cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le modalità previste dal Regolamento;
- sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti;
- ha potere di certificazione e di attestazione per ogni atto comunale;
- adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;
- esercita ogni altra funzione che l'organo competente intende affidargli.

9. Il Segretario Generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Sezione III Vice-Segretario Generale

Art. 42 (Ruolo-Funzioni)

1. Il Comune di Giovinazzo ha un Vice-Segretario Generale, il quale coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce, perché vicario, in tutti i casi di vacanza, assenza, impedimento ed incompatibilità.

2. In caso di vacanza del posto, il Sindaco, sentito il Segretario Generale, ha facoltà di nominare un Vice-Segretario Generale fra i dirigenti di più alta qualifica funzionale, che abbiano titoli adeguati. La nomina ha durata biennale ed è rinnovabile, ma cessa comunque con l'elezione del nuovo Sindaco.

3. Il Vice-Segretario Generale può contestualmente esercitare funzioni di dirigente di settore.

4. Lo status giuridico ed economico e le particolari responsabilità gestionali del Vice-Segretario Generale sono disciplinati dal Regolamento organico del Comune, nonché dal Regolamento della organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

Sezione IV
Direttore Generale

Art. 43
(Ruolo-Funzioni)

1. Il Sindaco del Comune di Giovinazzo, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato.

2. Il ruolo e le funzioni sono stabilite dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Giovinazzo.

Sezione V
Collegio dei Revisori

Art. 44
(Ruolo-Funzioni)

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, con voto limitato a due componenti e con le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, di cui uno indicato dalla minoranza, scelti in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- * collabora con il Consiglio Comunale;
 - * vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e sulla tenuta della contabilità, sulla corretta amministrazione del patrimonio e sulla regolarità dei provvedimenti, sugli adempimenti fiscali e sull'attività contrattuale, sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle uscite, sui risultati conseguiti dall'amministrazione;
 - * attesta l'esatta rappresentazione dei dati contabili.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie le funzioni attribuitegli dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le seguenti modalità:

- segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti ritenuti meritevoli di particolare esame;
- segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando eventuali proposte;
- partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso è invitato dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, per riferire o esprimere pareri consultivi su particolari argomenti.

6. I Revisori adempiono i loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veridicità delle loro attestazioni.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività con cadenza trimestrale, evidenziando le eventuali irregolarità ovvero le disfunzioni riscontrate e proponendone gli opportuni interventi correttivi.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti, con cadenza trimestrale, provvede alla verifica ordinaria di cassa, della gestione del servizio di tesoreria ed alla verifica di ogni altro agente contabile.

9. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce al Consiglio Comunale sui dati finanziari iscritti nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. A tal fine l'organo di revisione trasmette al Consiglio un parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, oltre ad una relazione sul conto consuntivo che accompagna la proposta di deliberazione consiliare.

10. Il Collegio dei Revisori dei conti esprime pareri, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, sulle proposte di deliberazione contenenti variazioni di bilancio e piani finanziari e sui rapporti con le aziende speciali.

11. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta al mese ed i relativi verbali sono resi pubblici.

12. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito quando sono presenti almeno due dei suoi componenti.

13. I Revisori, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ad ogni atto o documento del Comune, anche singolarmente.

14. I compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono definiti dall'apposito Regolamento.

Art. 45
(Rendiconto della gestione)

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria ed attestati nel rendiconto che deve comprendere il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, con il voto della maggioranza dei Consiglieri ad esso assegnati.

Sezione VI
Nucleo di valutazione

Art. 46
(Ruolo-Funzioni)

1. Il Nucleo di valutazione è costituito da un "Ufficio" composto dal Direttore generale ovvero dal Segretario Generale e da due componenti esterni esperti della materia per la valutazione del personale dirigente del Comune.

2. "L'ufficio" decade allo scadere del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

3. Le relazioni a cadenza semestrale devono essere inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, che provvederà a darne informazione ai Presidenti di gruppo durante la prima conferenza utile e successiva.

4. L'apposito Regolamento definisce le modalità delle attività e delle funzioni.

Sezione VII
Dirigenti

Art. 47
(Ruolo-Funzioni)

1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

2. I Dirigenti esercitano i compiti di direzione, propulsione coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili ed assicurano l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

3. Ai Dirigenti è attribuita l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dagli organi elettivi.

4. I Dirigenti:

- elaborano studi, progetti e piani operativi in attuazione delle

deliberazioni degli organi elettivi;

- predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione;
- disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione del personale e delle risorse assegnate;
- dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi;
- presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione dei beni di competenza del settore al quale sono preposti;
- assumono le responsabilità procedurali di gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale;
- presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale del proprio settore, fatta eccezione del personale delle qualifiche dirigenziali.

5. I Dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi.

6. Le responsabilità gestionali, la gestione amministrativa e le norme per il conferimento della titolarità degli uffici, attribuite ai dirigenti, sono disciplinate dal Regolamento interno del Comune.

**TITOLO V°
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO**

Art. 48
(Principi dell'azione amministrativa)

1. L'attività amministrativa del Comune di Giovinazzo è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) buon andamento, equità ed imparzialità della pubblica amministrazione;
- b) trasparenza, pubblicità e semplificazione delle decisioni, degli atti e delle procedure;
- c) partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento amministrativo, anche al fine di verificarne il consenso;
- d) efficacia, efficienza, tempestività ed economicità.

2. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini portatori di interessi diffusi, ai quali è garantita la partecipazione attiva e consapevole alla vita pubblica democratica anche attraverso forme di associazionismo e di autogestione.

3. Il Comune di Giovinazzo garantisce il diritto dei suoi cittadini ad essere informati su ogni situazione di pericolo o di emergenza, sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente in cui vive, sui rischi per la salute derivanti dall'espletamento di qualsiasi attività pubblica o privata e ne regola l'esercizio.

**TITOLO VI°
ORDINAMENTO IN MATERIA
DI PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, FINANZE
E CONTABILITA', PATRIMONIO E
DI CONTROLLO DELLA GESTIONE**

**CAPO I
ATTI DELLA
PROGRAMMAZIONE**

Art. 49
*(Atti della programmazione economica,
sociale, territoriale e finanziaria)*

1. La programmazione dell'attività del Comune di Giovinazzo è correlata alle risorse finanziarie necessarie ed acquisibili per realizzarla.

2. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria comunale:

- a) il programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti;
- b) il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
- c) il bilancio annuale di previsione;
- d) il bilancio pluriennale di previsione;
- e) il piano esecutivo di gestione.

Art. 50
*(Programma triennale delle opere pubbliche
e degli investimenti)*

1. Contestualmente al progetto di bilancio di previsione la Giunta propone al consiglio il programma triennale dei lavori pubblici, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, è suddiviso per anni ed è di durata pari a quello della Regione Puglia.

2. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Sono, inoltre, indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di gara.

3. Il programma triennale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici già

stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili dalle alienazioni del patrimonio disponibile.

4. Il programma triennale viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

6. Il programma triennale è approvato, contemporaneamente al bilancio annuale, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 51

(Documento annuale di programmazione economica e finanziaria)

1. Il documento annuale di programmazione economica e finanziaria è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività amministrativa del Comune di Giovinazzo.

2. La Giunta Comunale predispose e adotta il documento annuale di programmazione economica e finanziaria e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

3. Il documento di programmazione deve contenere un'ipotesi annuale e pluriennale sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per il Comune, con espresso riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti, determinandone la priorità di intervento.

Art. 52

(L'autonomia finanziaria)

1. Il Comune di Giovinazzo persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in coerenza con i principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza pubblica, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso

delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione.

2. Il Comune di Giovinazzo adegua i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricerca, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune di Giovinazzo, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti ed a tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in relazione alle sue effettive capacità contributive.

4. La Giunta Comunale attiva tutte le procedure previste dalla disciplina ordinaria e speciale, statale, regionale e comunitaria, al fine di reperire e recepire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune.

5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

6. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

CAPO II BILANCIO

Art. 53

(Sistema di bilancio)

1. Il sistema di bilancio del Comune di Giovinazzo si articola in:

- a) bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- b) esercizio provvisorio del bilancio;
- c) assestamento e variazioni di bilancio;
- d) rendiconto generale annuale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi regionali e dello Stato.

Art. 54***(Bilancio di previsione, esercizio provvisorio, piano esecutivo di gestione)***

1. Il Comune di Giovinazzo ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e pluriennale.

2. Le entrate sono costituite da:

- a) tributi propri, tributi erariali o quote di essi devolute al Comune di Giovinazzo;
- b) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti pubblici;
- c) entrate extratributarie;
- d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, donazioni;
- e) mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;
- f) proventi da contabilità speciali.

3. L'esercizio finanziario del bilancio coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, che lo trasmette, corredato della relazione sull'andamento gestionale del Comune e degli organismi da esso dipendenti e partecipati e di tutti gli allegati previsti dalla legge, alla Commissione consiliare competente per essere esaminato, e lo approva con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio è concesso fino all'approvazione del bilancio di previsione e comunque per un periodo non superiore a quanto stabilito per legge.

6. I bilanci di esercizio degli organismi dipendenti e partecipati dal Comune di Giovinazzo, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta Comunale, che li trasmette per al Consiglio Comunale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento per la presa d'atto.

7. Gli atti amministrativi comunali che comportano spesa devono assicurare la copertura finanziaria, indicandone i relativi mezzi.

8. La Giunta definisce ed approva, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale e prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione. Con tale strumento verranno affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi che dovranno produrre il rendiconto delle attività svolte, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

Art. 55***(Assestamento e variazioni di bilancio)***

1. L'assestamento e le variazioni di bilancio sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Art. 56***(Rendiconto generale annuale)***

1. Il rendiconto generale del Comune di Giovinazzo è articolato in:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

2. I rendiconti degli organismi dipendenti e partecipati dal Comune di Giovinazzo sono allegati al rendiconto del Comune.

3. La Giunta, attraverso una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e sulla base dei risultati conseguiti.

4. Il Collegio dei Revisori attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, nella quale sono espressi anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. La relazione redatta dal Collegio dei Revisori è allegata alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Il rendiconto generale del Comune di Giovinazzo è approvato nei termini fissati dalla legge, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. In seconda convocazione lo stesso può essere posto in votazione solo in presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

**CAPO III
PATRIMONIO****Art. 57*****(Conservazione, gestione del patrimonio)***

1. Il Comune di Giovinazzo ha un proprio patrimonio.

2. Sulla base della programmazione dell'attività del Comune, la Giunta determina le modalità di utilizzazione, di gestione e di conservazione dei beni comunali e sovrintende all'attività di conservazione del patrimonio

3. Ogni bene immobile e mobile del patrimonio comunale è registrato negli inventari tenuti dalla Giunta del Comune, per mezzo di apposito ufficio, che ne assicura il costante aggiornamento ed ogni variazione verificatosi nel corso di ciascun esercizio.

4. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici o soggetti che li utilizzano, il loro valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.

5. L'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune, con i dati risultanti dall'inventario, è allegato alla relazione programmatica, insieme al piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni, oltre alle eventuali alienazioni.

6. Il Consiglio Comunale approva le iniziative di alienazione dei beni immobili e ne delibera le condizioni essenziali per le conseguenti operazioni. Gli uffici provvedono direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.

7. L'alienazione dei beni immobili avviene, normalmente, mediante asta pubblica.

8. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

9. La Giunta adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni del Comune. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti per Regolamento.

10. La Giunta designa il responsabile della gestione dei beni immobili di proprietà disponibili ed adotta, anche su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività, oltre all'affidamento degli stessi in locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative.

11. I beni mobili possono essere alienati dalla Giunta comunale, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricava-

vato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

12. L'alienazione dei beni mobili avviene con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO IV°

CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 58

(Controllo di gestione)

1. Il Consiglio Comunale definisce, attraverso il Regolamento di contabilità, le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione e disciplina lo svolgimento del controllo economico.

2. Il controllo interno della gestione costituisce il processo dinamico di analisi, valutazioni e proposte di riferimento dell'organo elettivo, della Giunta e della dirigenza del Comune di Giovinazzo, che deve assicurare tutti gli elementi necessari per il miglior utilizzo delle risorse finanziarie ed organizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi programmati e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

3. La rilevazione periodica in corso di esercizio dei risultati conseguiti, deve:

- * tener conto delle specifiche caratteristiche delle varie attività comunali;
- * consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi;
- * poter valutare l'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari al conseguimento dei risultati prefissati.

4. Il controllo interno della gestione è espletato attraverso un apposito Ufficio per il Controllo della Gestione che deve fornire studi, analisi, proposte atte a migliorare la combinazione tecnica ed economica dei fattori impiegati, informandone periodicamente il Sindaco, il Presidente del Consiglio, la Giunta, il Nucleo di valutazione ed i Dirigenti per le attività di competenza, attraverso specifiche relazioni.

5. L'organizzazione dell'Ufficio per il Controllo della Gestione è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Controllo di Gestione e del Nucleo di Valutazione.

**CAPO V°
APPALTI E CONTRATTI**

**Art. 59
(Procedure negoziali)**

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, attraverso l'osservanza delle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea, recepita e vigente nel nostro ordinamento giuridico, e dalle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti ed appalti, improntato a criteri di assoluta trasparenza e correttezza amministrativa.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa e deve indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. La stipulazione dei contratti è effettuata dal Dirigente del settore competente per materia, in qualità di rappresentate del Comune di Giovinazzo.

**CAPO VI°
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE**

**Art. 60
(Tesoreria e riscossione delle entrate)**

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune di Giovinazzo.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale, massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate pertinenti ed esegue il pagamento delle spese ordinate attraverso mandati di pagamento emessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi del Comune che comportano maneggio di denaro, fissandone idonee norme di disciplina gestionale.

**TITOLO VII°
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**CAPO I°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**Art. 61
(La partecipazione popolare)**

1. La partecipazione dei cittadini si esprime con il concorso diretto, singolarmente ed in forma associativa, all'esercizio delle funzioni politico-amministrative.

2. I cittadini contribuiscono con proposte, alla determinazione delle scelte ed alla formazione delle decisioni su temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa, nelle forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento di partecipazione popolare.

3. Le disposizioni dell'intero Capo I°, salvo quanto diversamente specificato dal Regolamento, si applicano ai cittadini che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età, ai cittadini della Unione Europea ed agli stranieri residenti, nonché a coloro che esercitano stabilmente la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale, nel Comune di Giovinazzo.

**Art. 62
(La partecipazione delle
libere forme associative)**

1. Il Comune di Giovinazzo sostiene e valorizza

gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che non abbiano alcuno scopo di lucro e che perseguano finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile, turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico-culturale e che contribuiscono, con la loro quotidiana azione al servizio della collettività, allo sviluppo democratico della comunità, ovvero alla formazione sociale e civile dei cittadini.

2. Il Comune di Giovinazzo riconosce alla Pro Loco il ruolo basilare di:

- * tutela dei valori naturali, artistici e culturali;
- * valorizzazione dell'attività turistico-culturale e di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale;
- * miglioramento delle condizioni generali di soggiorno, di assistenza e di informazione turistica;
- * promozione di attività ricreative e partecipative inerenti il turismo e la cultura.

Art. 63

(Albo delle associazioni)

1. I rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini sono regolati dalla Commissione Consiliare permanente competente, che provvede alla registrazione delle associazioni e delle organizzazioni che ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio, in appositi Albi articolati per settori.

2. Le associazioni e le organizzazioni che ne fanno richiesta, devono documentare il possesso dei requisiti stabiliti dalla Statuto e dal Regolamento e devono indicare le finalità perseguite, le relative attività, la consistenza associativa, gli organi ed i soggetti dotati di rappresentanza, oltre ad ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. L'iscrizione all'Albo dà all'associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune di Giovinazzo.

4. La mancata iscrizione all'Albo non è in alcun caso motivo di esclusione dell'associazione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle stesse.

Art. 64

(Consulte)

1. Il Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento, istituisce consulte delle quali fanno parte le libere forme associative iscritte all'Albo previsto all'art. 63 del presente Statuto.

2. Le consulte svolgono funzioni consultive e propositive in relazione all'attività degli organi del Comune di Giovinazzo.

3. Le consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi Albi, con le modalità stabilite dal Regolamento, che ne fissa il numero dei componenti di ognuna.

4. I Presidenti delle consulte sono eletti all'interno di ognuna di esse e possono nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

5. Gli amministratori del Comune di Giovinazzo, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali, oltre ai dipendenti di detti enti ed organismi, non possono far parte delle consulte.

6. La Giunta comunale assicura alle consulte i locali ed i mezzi strumentali necessari per l'esercizio della loro attività, ovvero tutte le informazioni, gli atti e documenti richiesti utili a garantire la loro partecipazione propositiva nei confronti all'amministrazione.

Art. 65

(Assemblea di Cittadini)

1. Il Comune di Giovinazzo promuove, quale organismo di partecipazione, l'Assemblea dei cittadini, finalizzata al miglioramento della comunicazione e della reciproca informazione fra i cittadini e gli amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei loro diritti a difesa degli interessi collettivi.

2. L'Assemblea dei cittadini può avere carattere periodico o essere convocata per trattare specifici temi e questioni di particolare urgenza e può avere dimensione comunale o sub-comunale.

3. L'Assemblea dei cittadini può essere convocata sulla base di una richiesta sottoscritta da almeno 200 cittadini, nella quale devono essere indicati l'oggetto in discussione ed i rappresentanti

dell'amministrazione e/o i funzionari di cui è richiesta la presenza.

4. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione, il coordinamento ed il funzionamento dell'Assemblea dei cittadini, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 66
(Interrogazioni)

1. I Cittadini possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, per chiedere le ragioni di determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.

2. Le interrogazioni, sottoscritte da almeno 100 cittadini legalmente identificati, saranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro trenta giorni dal deposito protocollato, e comunque nella prima seduta utile. Il Sindaco potrà fornire, entro quindici giorni dal deposito, risposta scritta, che, se accettata dai promotori, non produrrà la successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. Le interrogazioni e le risposte ad esse saranno oggetto di adeguata informazione pubblica, anche attraverso la pubblicazione sul "Bollettino di informazione comunale".

Art. 67
(Petizioni)

I Cittadini, le associazioni e le organizzazioni sociali di Giovinazzo possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, al fine di sollecitare l'intervento del Comune su questioni di interesse collettivo, nonché proporre l'adozione o la revoca di deliberazioni.

Art. 68
(Istanze e proposte dei cittadini)

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze e proposte al Sindaco, al Presidente

del Consiglio, alla Giunta comunale, al Difensore Civico.

2. Qualora la proposta rientri nella competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio iscrive la stessa all'ordine del giorno della prima seduta utile, previo parere vincolante della competente Commissione Consiliare Permanente.

CAPO II°
LA CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI

Art. 69
(Consultazioni)

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, per propria iniziativa e su materia di esclusiva competenza del Comune, possono promuovere la consultazione di tutti i cittadini residenti o di parti omogenee di essi, allo scopo di conoscere il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di rispettiva competenza.

2. Il Comune di Giovinazzo può optare, in alternativa, di inviare un questionario a tutti i cittadini interessati, nel quale sia richiesta, con assoluta semplicità e chiarezza, l'espressione di una opinione, di un parere e di una proposta, da restituirsi con le modalità ed i termini indicati nello stesso.

Art. 70
(Referendum consultivo ed abrogativo)

1. Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum popolari di tipo consultivo ed abrogativo su materie di esclusiva competenza locale.

2. I referendum consultivi sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'amministrazione intende intraprendere.

3. I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o revocare atti amministrativi a contenuto generale.

Non è ammesso referendum abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi riguardanti:

- elezioni, nomine, decadenze e revoche;
- tributi e tariffe;
- il bilancio;
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali;
- il PRG e gli strumenti urbanistici attuativi;
- l'organizzazione dei servizi e le piante organiche;
- l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili.

4. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini di cui all'Art. 61 comma 3° dello Statuto Comunale.

5. La proposta del referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.

6. E' esclusa la possibilità di indire referendum su una materia già oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

7. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco, oppure su iniziativa di almeno duemilacinquecento elettori, legalmente identificati, con firme depositate presso la Segreteria Generale del Comune ed accompagnate dal quesito da sottoporre agli elettori e da una relazione illustrativa.

8. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale, comunque, da non generare equivoci.

9. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri, computando il Sindaco.

10. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

11. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato delle Consultazioni referendarie entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere, con atto formale in merito all'oggetto delle stesse.

12. Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con l'esito referendario.

CAPO III° L'AZIONE SOSTITUTIVA

Art. 71 (Azione popolare)

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, verificate le motivazioni e le condizioni per assumere la tutela dell'interesse del Comune, delibera la costituzione in giudizio nei termini di legge.

3. L'iniziativa dell'azione popolare deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

CAPO IV° DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 72 (Pubblicità degli atti e delle informazioni)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. Fanno eccezione solo gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini ogni ulteriore informazione relativa all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune di Giovinazzo.

4. L'informazione deve essere resa con completezza, esattezza e tempestività.

5. Per il miglior raggiungimento di tali fini, il Comune di Giovinazzo:

- pubblica gli atti ufficiali, le deliberazioni ed ogni altro provvedimento all'Albo Pretorio;
- utilizza mezzi di comunicazione di massa individuati dal Presidente del Consiglio, d'intesa con la Commissione Affari Istituzionali;
- istituisce, in centri pubblici attrezzati, uffici e servizi d'informazione dei cittadini;
- pubblica, a cura dell'Ufficio Stampa Comunale, un Bollettino di informazione, divulgativo della attività amministrativa e dei provvedimenti più significativi.

6. Il Regolamento interno del Comune di Giovinazzo stabilisce le forme ulteriori e le modalità di accesso all'informazione, ovvero gli atti conseguenziali inerenti l'attuazione del presente articolo.

Art. 73

(Diritto di accesso agli atti alle strutture ed ai servizi)

1. Il Comune di Giovinazzo garantisce ad ogni cittadino, singolo od associato, che abbia interesse e che ne faccia richiesta motivata per iscritto, il diritto di accesso agli atti amministrativi, nonché il rilascio di copie degli atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

2. Il diritto di accesso è negato per gli atti amministrativi secretati per legge.

3. Il rifiuto, il differimento temporaneo e la limitazione dell'accesso agli atti amministrativi sono disciplinati dal Regolamento.

4. Il Regolamento individua il responsabile del procedimento, le norme di organizzazione dell'ufficio e del servizio e le modalità di accesso alle strutture ed ai servizi comunali ed agli enti detenuti e partecipati dal Comune.

CAPO V°

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 74

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Il diritto di partecipazione degli interessati ai

procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurato dalle norme stabilite dalla legge, da quelle applicative del presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. Il Regolamento per il procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi stabilisce la più completa disciplina ed individua il responsabile del procedimento.

TITOLO VIII°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 75

(Organizzazione amministrativa)

1. Il Comune di Giovinazzo organizza gli uffici ed il personale secondo i criteri di programmazione, decentramento, autonomia, funzionalità e responsabilità, al fine di operare con la massima efficacia ed efficienza il pubblico interesse e di tutelare i diritti dei cittadini-utenti. Assicura, altresì, imparzialità, economicità, rapidità, semplificazione delle procedure e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune di Giovinazzo indirizza la propria azione amministrativa in esecuzione dei seguenti principi:

- individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;
- valorizzazione delle risorse umane;
- flessibilità della struttura organizzativa in ragione delle funzioni, dei programmi approvati dal Consiglio Comunale e dei piani operativi individuati dall'Amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle prerogative sindacali;
- coinvolgimento e partecipazione del personale nell'esame dei problemi inerenti l'organizzazione e la qualità dei servizi.

3. Il Comune di Giovinazzo riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale del personale e ne garantisce la partecipazione in sede di contrattazione decentrata.

4. Il Comune di Giovinazzo garantisce pari opportunità nella formazione e nella crescita culturale e professionale di ogni dipendente.

5. Il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi stabilisce le modalità di attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 76

(Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune di Giovinazzo provvede alla determinazione della dotazione organica ed all'organizzazione e gestione del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nei limiti derivanti dalle capacità di bilancio.

2. La Giunta, nel rispetto dei criteri generali adottati dal Consiglio Comunale, disciplina con apposito Regolamento l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, le competenze e le responsabilità dei dirigenti, nonché i limiti e le modalità con cui stipulare contratti a tempo determinato dei dirigenti e dei professionisti dotati delle alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante stipulazione di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato. Il contratto non può avere durata superiore a due anni, è rinnovabile, revocabile ed ha termine comunque con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 77

(Collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità)

Il Sindaco può conferire incarichi a termine di collaborazione ad alto contenuto di professionalità per l'espletamento di studi, ricerche, progettazioni o di consulenza in settori specializzati, ovvero ad alto contenuto tecnologico, secondo le modalità fissate nel Regolamento per la Disciplina delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO IX° SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I° COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 78

(Servizi Comunali, gestione e controllo)

1. Il Comune di Giovinazzo provvede, nelle forme stabilite dalla legge, alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni, e di servizi rivolti a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Il Comune di Giovinazzo, nell'ordinamento dei servizi pubblici locali, attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità.

3. Il Comune di Giovinazzo provvede alla gestione dei servizi aventi rilevanza economica, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. 267/2000, mentre per i servizi privi di rilevanza economica, provvede nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi in materia.

4. I Regolamenti delle istituzioni, gli Statuti delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui agli art. 113 e 116 del T.U. 267/2000, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune di Giovinazzo e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

5. Il Consiglio Comunale:

- individua servizi pubblici da attivare in relazione a nuove necessità e ne stabilisce le modalità di gestione;
- sopprime o modifica le forme di gestione dei servizi in atto gestiti;
- individua, su proposta della Giunta ed allo scopo di tutelare gli utenti ed i consumatori, gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende e delle società esercenti i servizi pubblici;
- approva, di norma contestualmente al Bilancio di previsione e su indicazione della Giunta, la proposta di indirizzo gestionale per ogni servizio pubblico;

6. La Giunta, unitamente al conto consuntivo, presenta al Consiglio Comunale per la verifica e per l'approvazione dei risultati, la relazione di cui al successivo art. 79 comma 2 del presente Statuto ed il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici, sociali e qualitativi ottenuti nell'esercizio precedente e le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

Art. 79

(Commissione consiliare permanente sulla qualità dei servizi e di controllo)

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede la costituzione e le modalità di funzionamento della Commissione Consiliare Permanente sulla qualità dei servizi e di Controllo sulle istituzioni, sulle aziende, sui consorzi, sulle società per azioni, sugli enti concessionari, nonché sulle società, sulle associazioni, sulle fondazioni e sui comitati cui partecipa il Comune di Giovinazzo.

Art. 80

(Servizio locale di Protezione Civile)

1. Il Sindaco, in quanto Autorità di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Per la piena attuazione di tali funzioni, è istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o dal suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi ed il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio del Comune di Giovinazzo.

3. L'organizzazione ed i compiti del servizio comunale di protezione civile sono stabiliti da apposito Regolamento.

4. Il Sindaco, per lo svolgimento di tali funzioni, si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle Associazioni operanti nel campo della protezione civile, facendo riferimento

agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

Art. 81

(Gestione in economia)

I servizi, che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una Azienda Speciale anche consortile o di una società di capitale costituita o partecipata dal Comune di Giovinazzo, sono gestiti in economia secondo le disposizioni stabilite da apposito Regolamento.

Art. 82

(Le istituzioni)

1. Il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale, al fine di esercitare servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale.

2. Le "istituzioni" improntano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, riveniente dall'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Gli organi delle istituzioni, sono:

- ❖ il Consiglio di amministrazione;
- ❖ il Presidente;
- ❖ il Direttore.

4. Il Consiglio Comunale dispone, con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la costituzione di tali organismi e del relativo Regolamento di gestione.

5. Il Consiglio Comunale inoltre:

- ❖ stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle "istituzioni";
- ❖ determina gli indirizzi;
- ❖ approva gli atti fondamentali;
- ❖ esercita la vigilanza;
- ❖ verifica i risultati della gestione;
- ❖ provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il Regolamento stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ordina-

mento, il funzionamento e la gestione delle "istituzioni".

7. Il Direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, è nominato a tempo determinato dal Sindaco, mentre la responsabilità della direzione può essere assunta da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

8. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al successivo art. 83 del presente Statuto.

9. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Giovinazzo esercita le sue funzioni anche nei confronti delle "istituzioni".

Art. 83

(Le Aziende speciali)

1. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le Aziende speciali improntano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Le Aziende speciali, anche consortili, possono effettuare la gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale.

4. La gestione è affidata alle Aziende speciali con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta con la stessa maggioranza di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Gli organi delle Aziende speciali sono:

- ❖ il Consiglio di amministrazione;
- ❖ il Presidente;
- ❖ il Direttore.

6. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

7. Gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Revisori dei Conti del Comune di Giovinazzo, i dipendenti comunali o di altre Aziende speciali esistenti

nel Comune sono incompatibili con le cariche di Presidente e di Direttore delle Aziende speciali.

8. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sono scelti fra coloro che sono forniti di specifica competenza tecnica e capacità imprenditoriale, comprovate da apposito curriculum, e possono essere rieletti una sola volta.

9. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale e restano in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi amministratori.

10. Il Direttore è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale dell'Azienda speciale.

11. Il Sindaco provvede, con le stesse modalità previste dal comma 6 del presente articolo, alla immediata sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del loro mandato. I nuovi designati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

12. Il Sindaco può disporre la revoca del Presidente, dell'intero Consiglio di amministrazione e di singoli membri del Consiglio, fornendone apposita motivazione al Consiglio Comunale.

13. Il Consiglio Comunale inoltre:

- dispone la consistenza del capitale di dotazione delle Aziende speciali;
- determina gli indirizzi;
- approva gli atti fondamentali;
- esercita la vigilanza;
- verifica i risultati della gestione;
- provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

14. Gli statuti delle Aziende speciali prevedono un proprio organo di revisori dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

15. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 84

(Le Società di capitale)

1. Il Consiglio Comunale può aderire o costi-

tuire, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Società di capitale regolata dal Codice Civile, secondo quanto previsto dalla legge, finalizzata all'esercizio dei servizi pubblici, ovvero alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, alla realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti, nonché alla promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo integrato ed occupazionale del territorio del Comune di Giovinazzo e dei Comuni limitrofi, anche nel quadro delle risorse rivenienti dai fondi regionali, comunitari e strutturali.

2. Il Consiglio Comunale deve adeguatamente e congruamente motivare la scelta di costituzione della società di capitale in relazione agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed ai vantaggi di economicità e di efficienza del servizio che tale scelta comporta, nonché l'opportunità di farvi partecipare altri soggetti.

3. Il Consiglio Comunale dovrà provvedere per mezzo di procedura di evidenza pubblica alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato.

4. La convenienza della soluzione prescelta deve essere dimostrata da:

- relazione tecnica, nella quale siano evidenziati i correnti vantaggi che derivano agli interessi pubblici da tale forma di gestione, che possono anche trascendere il piano economico e riguardare l'efficienza e l'aggiornamento tecnico del servizio;
- uno studio tecnico organizzativo e finanziario nel quale siano individuate analiticamente le risorse finanziarie necessarie per la gestione del servizio o la realizzazione dell'opera che costituisce l'oggetto dell'attività della società partecipata.

5. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci, ai sensi delle norme di cui all'art. 83 del presente Statuto in quanto applicabili.

6. L'eventuale prevalenza nella società di capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote al Comune di Giovinazzo e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative

alla loro partecipazione, mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società. Nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale deve essere garantita la rappresentanza del capitale pubblico.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Società di capitali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 85

(La concessione a terzi)

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. Il Consiglio Comunale adotta la delibera di concessione, previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti di cui al 1 comma, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce, inoltre, le procedure di evidenza pubblica attinenti la scelta del contraente a cui deve conferire la concessione di servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune di Giovinazzo.

TITOLO X°

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 86

(Convenzioni)

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di consentire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e

con altri Enti Pubblici territoriali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e dei servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione ed istituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali può essere conferita delega di funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti partecipanti all'accordo.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione, nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 87
(Consorti)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio

2. Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessato, con altri Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie fra gli enti consorziati.

3. Il Sindaco, o un suo delegato, rappresenta il Comune nell'Assemblea del Consorzio.

4. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti, stabilite dalla legge per i Comuni.

Art. 88
(Accordi di programma)

Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco promuove un accordo di

programma, nel rispetto delle norme vigenti, ove l'opera, l'intervento od il programma d'intervento sia di competenza primaria o prevalente del Comune.

TITOLO XI°
NORME TRANSITORIE
E FINALI

Art. 89
(Revisione dello Statuto)

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.

2. Le proposte di cui al comma 1 del presente articolo sono sottoposte al parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria Comunale, con pubblici avvisi di tale deposito.

3. Nessuna deliberazione di modificazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore, fatti salvi gli adeguamenti previsti con l'entrata in vigore di leggi i cui principi costituiscono limite inderogabile ed abrogano le norme statutarie. In tali casi il Consiglio Comunale adegua lo Statuto nei termini stabiliti dalla legge.

4. La proposta di modificazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla sua reiezione.

Art. 90
(Norma transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

2. Gli Statuti ed i Regolamenti delle Aziende e delle Società controllate o partecipate devono essere adeguate alle norme del presente Statuto.

Art. 91
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i regolamenti, ad eccezione dei regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti da approvarsi nei termini previsti dalla legge.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
